

Quesito 26

Si chiede di chiarire :

Con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 16 al punto 5 del Disciplinare di gara : *“in caso di ricorso al “subappalto” è sufficiente l’indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, eventualmente si intendono subappaltare (nel rispetto del 30% dell’importo complessivo netto di contratto) ed ai sensi dell’art. 105, comma 6 del predetto decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori, SI CHIEDE conferma sia obbligatorio indicare la terna del subappaltatori sia per la categoria OG1 che per la OG11;*

Ed in caso di ATI la dichiarazione di ricorso al subappalto deve essere unica e presentata dall’ATI oppure ciascuna società dell’ATI deve indicare la propria terna di subappaltatori?

Risposta al Quesito 26

In merito al presente quesito, si precisa quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui al Disciplinare di Gara – Parte Terza Presentazione dell’Offerta, Punto 2” Busta A Documentazione” lettera x), che testualmente recita: *l’indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, eventualmente intende subappaltare (nel rispetto del 30% dell’importo complessivo netto di contratto), ed ai sensi dell’art. 105, comma 6 del predetto Decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Si ricorda che la mancata o incompleta indicazione non consentirà il rilascio dell’autorizzazione prescritta dal medesimo art. 105. Nello specifico, risultando necessarie due diverse iscrizioni, il concorrente valuterà, in relazione alle iscrizioni possedute dai subappaltatori indicati, se produrre due diverse terne, una per ciascuna categoria subappaltabile, o un’unica terna.*

Si richiama, inoltre, quanto precisato a pag. 6, primo capoverso, del medesimo Disciplinare.